

Roma,

Unione Italiana di Tiro a Segno  
UITS Protocollo Entrata  
Data: 27/08/2015  
N. 7453/15

UNIONE ITALIANA TIRO A  
SEGNO  
VIALE TIZIANO, 70  
00196 ROMA (RM)

Prot.

**OGGETTO: Interpello 954-407/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.  
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO  
Codice Fiscale 96033100585 Partita IVA 02148741008  
Istanza presentata il 30/04/2015**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

#### QUESITO

L'Unione Italiana Tiro a Segno (di seguito UITS) riferisce di essere, ai sensi della legge 17 aprile 1930, n. 479, un ente pubblico non economico nazionale di natura associativa, dotato di propria autonomia, e posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa e del CONI a seguito del riordino avuto con il D.P.R. n. 90 del 2010.

L'ente riferisce di assolvere ai compiti demandati dall'articolo 59 del citato DPR n. 90 del 2010, volti a garantire l'istruzione e l'esercizio al tiro con armi e strumenti ad aria compressa. L'ente provvede al rilascio della relativa certificazione, indice corsi per formatori e istruttori istituzionali e promuove lo sport del tiro a segno con attività varie, convegni, seminari e altre attività di carattere sportivo e culturale. Stabilisce

inoltre i regolamenti e calendari per lo svolgimento delle gare nazionali.

L'attività di certificazione e addestramento all'uso delle armi è perseguita per il tramite delle sezioni del TSN, costituite in associazioni sportive dilettantistiche e comunque organismi di diritto privato, presso i cui poligoni si organizzano le attività addestrative svolgendo tali funzioni per loro conto ma sotto il coordinamento della UITTS.

L'ente ha autonomia finanziaria per espressa esclusione di contributi e finanziamento a carico del bilancio dello Stato (art. 63 DPR n. 90 del 2010) e si finanzia con corrispettivi conseguiti con contributi stabiliti dalla legge sui tesserati volontari ed iscritti d'obbligo (art. 251 D. Lgs n. 66 del 2010) ed in parte con il contributo che il CONI eroga per la promozione dell'attività sportiva.

L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa (art. 20, D. Lgs. n. 66 del 2010), per quanto attiene all'uso dei poligoni e del CONI (D. Lgs. n. 242 del 1999), in quanto federazione sportiva nazionale, ma ciò non comporta alcun sindacato sui propri atti di gestione (art. 18, comma 6, D. Lgs. n. 242 del 1999).

Tutto ciò premesso, l'istante evidenzia che l'articolo 1, comma 629, della legge di stabilità 2015, ha introdotto il nuovo articolo 17-ter del DPR n. 633 del 1972, prevedendo per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA, in base al quale l'ente pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario (c.d. Split Payment).

Con specifico riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della norma, l'istante chiede se l'Unione Italiana Tiro a Segno sia o meno soggetto all'applicazione del meccanismo dello "split payment".

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante rappresenta che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. l/E del 9 febbraio

2015, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in ordine all'ambito soggettivo di applicazione della norma, ha elencato al punto 1.2 - rubricato "Soggetti esclusi" - una serie di enti che devono ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti in quanto si tratta "di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento".

L'ente istante ritiene di poter essere ricondotto anch'esso nell'alveo degli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono i fini statutari. Sulla base di tali considerazioni l'UITS ritiene di essere esclusa dall'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 17-ter del DPR n. 633 del 1972 e di non dover applicare, pertanto, il meccanismo di scissione dei pagamenti.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 629, lettera b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

In particolare, l'art 17-ter, al comma 1, prevede che "*Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di*

*previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".*

Al riguardo, con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 è stato chiarito che, ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'art.17-ter del DPR n. 633 del 1972, occorre fare riferimento ai soggetti destinatari dell'art. 6, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972 - che reca un'elencazione di uguale contenuto ai fini dell'esigibilità differita dell'IVA - effettuando, comunque, un'interpretazione del dettato normativo della disposizione in commento basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente ratio che ha ispirato il legislatore nell'adozione della norma in commento rispetto al citato art. 6 (di contrasto all'evasione la prima e agevolativa la seconda).

Con riguardo agli enti esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti, la medesima circolare n. 1/E precisa che tale meccanismo non può trovare applicazione con riferimento ad enti previdenziali privati, aziende speciali ed enti pubblici economici.

Inoltre, come chiarito dalla citata circolare n. 1/E e ribadito dalla circolare n. 15/E del 2015, devono ritenersi esclusi dall'applicazione del meccanismo in commento gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcune delle tipologie soggettive annoverate dalla norma, quali, ad esempio: Ordini professionali, Autorità amministrative indipendenti, Automobile Club provinciali, Agenzie fiscali, Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, Agenzia per l'Italia Digitale, Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni, Enti ed istituti di ricerca, Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica, INAIL, Banca d'Italia e CONI.

Tanto premesso, considerate la natura dell'UITs, le funzioni dalla stessa svolte e la peculiare autonomia di cui è dotata - rappresentate nel quesito - che non consentono di

ricondurre la stessa in alcuna delle tipologie soggettive menzionate dalla norma, si è dell'avviso che ad essa non sia applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.

In conclusione, si ritiene che l'UITs non sia riconducibile tra i soggetti destinatari della nuova disciplina fiscale di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

**IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO**

**Giovanni Spalletta**

**(firmato digitalmente)**